

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 28/05/2021

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 03.03.20165, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate ammontano complessivamente ad euro 1.664,00 per commissioni di attivazione, di gestione, rete esterna e spese di istruttoria, oltre spese professionali per euro 250,00.

L'intermediario costituitosi, preliminarmente contesta l'applicabilità al caso in specie della sentenza Lexitor, in quanto non esplicherebbe effetti tra privati. Nel rilevare l'avvenuta retrocessione in sede estintiva di euro 1.503,85 a titolo di commissioni di gestione, controbatte sulla rimborsabilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e degli altri costi del credito, perché oneri non soggetti a maturazione nel tempo. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione dell'intermediario sull'applicazione della sentenza Lexitor, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa*



previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia ritraibili dal contratto afferiscono alle commissioni finanziatore, mentre sono *up-front* le commissioni di attivazione, di istruttoria e le commissioni intermediario del credito.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la richiesta delle voci di costo "istantanee" e parimenti di quelle *recurring* applicando il *pro-rata temporis*, secondo gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	108	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	60	TAN	4,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	32,91%					
Commissioni di attivazione				1.230,05 €	Up front	404,81 €		404,81 €
Commissioni finanziatore				2.796,57 €	Recurring	1.553,65 €	1.503,85 €	49,80 €
Commissioni di istruttoria				480,00 €	Up front	157,97 €		157,97 €
Commissioni intermediario del credito				1.196,64 €	Up front	393,81 €		393,81 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.006,39 €

Sono dovute a parte ricorrente complessivi euro 1.006,39, mentre attesa la natura seriale del ricorso non dovute le spese di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.006,39.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 14759 del 15 giugno 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI